

Fondazione di Comunità della provincia di Rimini

STATUTO

Articolo 1 – Costituzione e denominazione

1. Per iniziativa degli enti Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, Volontaromagna ODV (già Volontarimini ODV), Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile Onlus e Fondazione Enaip S. Zavatta Rimini, è costituita ai sensi dell’art.14 e seguenti del Codice civile e del D. Lgs. 117/2017 (in seguito denominato anche “Codice del Terzo settore”) e relative disposizioni di attuazione, la Fondazione denominata “Fondazione di Comunità della provincia di Rimini – Ente Filantropico (di seguito indicata anche semplicemente come “Fondazione”).
2. Ad ogni effetto di legge e di statuto sono Enti Fondatori, in quanto partecipanti all’atto di costituzione della Fondazione, la Fondazione Cassa di Risparmio di Rimini, l’associazione Volontaromagna ODV (già Volontarimini ODV), la Fondazione San Giuseppe per l’Aiuto Materno e Infantile Onlus e la Fondazione Enaip S. Zavatta Rimini.
3. La Fondazione è un ente filantropico ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 del Codice del Terzo settore.
4. Di tale indicazione deve farsi uso negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni rivolte al pubblico.

Articolo 2 – Sede e Durata

1. La Fondazione ha sede legale nel Comune di Rimini all’indirizzo che risulterà nel Registro Nazionale Unico del Terzo Settore.
2. La variazione di indirizzo all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio di Amministrazione e non costituisce modifica statutaria.
3. Il Consiglio di Amministrazione può istituire sedi secondarie ed operative con delibera del Consiglio di Amministrazione e senza necessità di modificare lo Statuto.
4. La Fondazione ha durata illimitata.

Articolo 3 – Natura, scopo e attività

1. La Fondazione non ha scopo di lucro e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di promuovere il miglioramento della qualità della vita e lo sviluppo sociale, culturale, ambientale ed economico, prevalentemente nel territorio della Provincia di Rimini quale risulta dall’insieme dei Comuni tempo per tempo inclusi. Per il perseguimento di tali finalità, ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 117/2017, la Fondazione eroga denaro, beni o servizi, anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o delle attività di interesse gene-

Allegato "A"
al n. 29088
di raccolta

rale indicate nell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

2. Ai sensi dell'art.38, secondo comma, del D.Lgs. 117/2017 la Fondazione ispira la propria azione ai seguenti principi:

- valorizzazione della identità e della tradizione storico-culturale del territorio di riferimento;
- selezione degli enti destinatari delle erogazioni in base non solo alla localizzazione territoriale, ma anche alla dimostrazione della possidenza di adeguati requisiti patrimoniali e alla verifica del rispetto della normativa del Terzo Settore;
- analisi della sostenibilità e della coerenza dei progetti che la Fondazione è richiesta di sostenere tramite l'attività di erogazione;
- assoluta indipendenza ed autonomia da istituzioni politiche, pubbliche, religiose, sindacali ed economiche;
- massima trasparenza e costante illustrazione agli stakeholder dell'attività svolta;
- gratuità delle cariche;
- incentivazione della pratica del dono e definizione di modalità attuative chiare, sicure e semplificate, al fine di rendere efficace ed efficiente la pratica del dono quale espressione di solidarietà;
- ottimizzazione delle risorse economiche e salvaguardia del valore reale del proprio patrimonio.

3. A tali fini la Fondazione:

- promuove la cultura del dono e della donazione, operando per rimuoverne gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali, offrendo assistenza a coloro che intendono donare, vigilando sul buon esito delle donazioni, raccogliendo idonea rendicontazione sull'utilizzo delle risorse erogate e offrendo la possibilità di costituire al proprio interno fondi, siano essi di natura permanente o temporanea, con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;
- seleziona, in relazione ai bisogni e alle esigenze del territorio, ed ai criteri definiti nel presente statuto e, nel dettaglio, anche con regolamenti, le iniziative ed i progetti riconducibili all'art. 5 del D.lgs. 117/2017 che intende supportare e/o promuovere;
- promuove la costituzione di fondi patrimoniali, come definiti nell'ultimo comma del presente articolo, specificamente destinati a sostenere progetti o attività puntualmente identificati nel novero delle attività descritte al comma 1 che precede;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni del-

le diverse categorie di persone svantaggiate e le potenzialità delle attività di interesse generale svolte nel territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;

- promuove la raccolta di risorse economiche, nel rispetto dell'art.7 del D.Lgs.117/2017, da destinare al finanziamento delle proprie attività o da erogare a favore di progetti e iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- riceve ed accetta donazioni e lasciti testamentari;
- attua ogni forma di stabile collaborazione con enti pubblici e privati e organizzazioni italiane e internazionali funzionali, direttamente o indirettamente, allo svolgimento della sua attività, anche partecipando alla costituzione di nuovi enti;
- stipula contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività.

4. La Fondazione può svolgere, a norma dell'art.6 del D. Lgs. 117/2017 e nei limiti consentiti dalla legge, attività diverse da quella di interesse generale svolta ai sensi dell'art.37 del D.Lgs.117/2017, purchè secondarie e strumentali rispetto alle stesse. L'individuazione di tali attività è rimessa al Consiglio di Amministrazione.

5. In funzione dello svolgimento delle attività sopra descritte la Fondazione può, a titolo esemplificativo:

- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice, comodataria o comunque dalla medesima posseduti o legittimamente detenuti, nonché affidare a terzi servizi specifici;
- promuovere e organizzare manifestazioni, convegni, incontri nonché seminari e corsi di formazione, di sensibilizzazione e di diffusione del messaggio civico, solidaristico e di utilità sociale di cui vuole essere alfiere, favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori, il pubblico e gli organismi nazionali e internazionali;
- partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima;
- costituire, anche su proposta di enti del Terzo Settore, che assumeranno pertanto, agli effetti di quanto previsto nel presente Statuto, la qualifica di "Promotori del fondo", i "fondi patrimoniali" previsti nel terzo comma, per tali intendendosi anche meri conti correnti dedicati nei quali far confluire le somme di denaro raccolte per sostenere progetti o attività puntualmente identificati nel novero delle attività descritte al secondo comma, salva ogni possibile diversa configurazione giuridica anche del singolo fondo autorizzata dalle leggi tempo per tempo vigenti;

- stipulare convenzioni con banche ed istituti di credito anche in funzione della costituzione dei “fondi patrimoniali”; al fine di disciplinare i “fondi patrimoniali”, costituire trust, stipulare contratti di affidamento fiduciario, ed ogni altro atto di destinazione ammesso dall’ordinamento.

Articolo 4 – Struttura organizzativa

1. Sono Organi della Fondazione: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, l’Organo di Controllo ed il Comitato dei Garanti.

Articolo 5 – Requisiti di onorabilità e professionalità dei componenti gli Organi della Fondazione

1. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono scelti tra persone residenti, al momento della nomina, da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini come definito nel primo comma dell’art.3, di notoria indipendenza, in possesso di requisiti di onorabilità e comprovata esperienza, almeno quinquennale, nei campi delle attività non profit, dell’imprenditorialità sociale, delle professioni, del management, dell’accademia o delle attività filantropiche, requisiti che verranno verificati dal Consiglio stesso ai sensi dell’art.7 del presente statuto.. La Fondazione adotta processi di nomina oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei principi di onorabilità e professionalità, funzionali ad assicurare la presenza nei propri Organi di persone dotate di una comprovata esperienza, competenza, autorevolezza ed idoneità etica, utili alla realizzazione dei fini istituzionali della Fondazione ed atti altresì a salvaguardare anche l’indipendenza e la terzietà dell’Ente.
2. Non può essere nominato componente del Consiglio di Amministrazione, né dell’Organo di Controllo, e se già nominato decade, colui che:
 - a) versi in una delle situazioni di ineleggibilità e decadenza previste nell’articolo 2382 del Codice Civile;
 - b) sia sottoposto all’applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione previste dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159, e successive modifiche e integrazioni;
 - c) abbia subito applicazione di una misura cautelare di tipo personale;
 - d) sia stato oggetto di condanna penale con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - e) abbia perso, i requisiti di onorabilità o professionalità previsti dalla legge, dallo statuto, da regolamenti, da decreti ministeriali, o da codici di autodisciplina ai quali la Fondazione aderisca.

f) sia incorso in altra causa di ineleggibilità o decadenza prevista dalla legge dal presente statuto.

3. I componenti degli Organi della Fondazione e il Segretario Generale devono dare all'Organo di appartenenza immediata comunicazione delle cause di decadenza che li riguardano. La ricorrenza di una causa di ineleggibilità e decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dall'Organo competente ad emettere il provvedimento. Chiunque può segnalare al Comitato dei Garanti, anche in maniera riservata, la ricorrenza di una causa di ineleggibilità o decadenza riguardante il componente di un Organo della Fondazione; il Comitato dei Garanti, compiuti gli accertamenti necessari e sentito, se lo ritiene, il componente dell'Organo della Fondazione interessato dalla segnalazione, trasmette, in caso di accertamento della ricorrenza della causa di ineleggibilità o decadenza, apposita comunicazione all'Organo competente ad assumere i conseguenti provvedimenti.

4. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.

5. Le cause di ineleggibilità e decadenza sopra indicate valgono anche per il Segretario Generale, rispetto al quale la competenza ad assumere i conseguenti provvedimenti spetta del Consiglio di Amministrazione.

6. I componenti degli Organi della Fondazione sono tenuti alla piena osservanza dei principi di riservatezza e devono agire con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze, nonché nel rispetto delle norme di deontologia della professione dal componente esercitata.

7. La Fondazione identifica opportune modalità per rendere noti i percorsi professionali e le competenze dei componenti gli Organi.

Articolo 6 – Incompatibilità e ineleggibilità nelle cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Segretario Generale

1. Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di Segretario Generale sono reciprocamente incompatibili. In conseguenza di tale incompatibilità, il componente del Consiglio di Amministrazione nominato alla carica di membro dell'Organo di Controllo o di Segretario Generale deve, se intende accettare queste cariche, rinunciare alla prima; ove accetti senza rinunciare, decade dalla prima.
2. Non possono essere nominati a ricoprire le cariche di compo-

nente del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo o di Segretario Generale e, se già nominati, decadono:

- a) i parenti ed affini entro il terzo grado incluso dei componenti del Consiglio di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e del Segretario Generale, nonché i dipendenti della Fondazione o coloro che abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
 - b) coloro che siano membri del Parlamento nazionale ed europeo o del Governo, assessori o consiglieri regionali, provinciali e comunali, presidenti della Provincia, sindaci, presidenti e componenti del consiglio circoscrizionale, presidenti e componenti dei consigli e delle giunte di unioni di comuni, consiglieri di amministrazione e presidenti di aziende speciali e delle istituzioni di cui all'art. 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, presidenti e componenti degli organi delle comunità montane, nonché coloro che siano cessati da dette cariche da meno di un anno e coloro che a dette cariche siano stati candidati essendo trascorso meno di un anno;
 - c) i dirigenti apicali di partiti politici e di associazioni sindacali.
3. I componenti degli Organi della Fondazione devono trasmettere all'Organo di appartenenza immediata comunicazione, pena la decadenza, delle cause di incompatibilità che li riguardano. La ricorrenza di una causa di incompatibilità, ineleggibilità e decadenza può essere rilevata anche d'ufficio dall'Organo competente ad emettere il provvedimento. Chiunque può segnalare al Comitato dei Garanti, anche in maniera riservata, la ricorrenza di una causa di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza riguardante il componente di un Organo della Fondazione; il Comitato dei Garanti, compiuti gli accertamenti necessari e sentito, se lo ritiene, il componente dell'Organo della Fondazione interessato dalla segnalazione, trasmette, in caso di accertamento della ricorrenza della causa di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, apposita comunicazione all'Organo competente ad assumere i conseguenti provvedimenti.
4. L'Organo competente assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
5. Per il Segretario Generale la competenza a ricevere la comunicazione e ad adottare gli eventuali provvedimenti nel termine indicato è del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 – Verifica dei requisiti

1. Chi è nominato in un Organo della Fondazione deve, entro venti giorni dal ricevimento della notizia della nomina, trasmet-

tere all'Organo di appartenenza una dichiarazione, sottoscritta dallo stesso designato, attestante l'effettivo possesso dei richiesti requisiti di onorabilità e professionalità, nonché l'insussistenza di cause di incompatibilità e/o ineleggibilità, allegando la certificazione dei carichi pendenti, il certificato del casellario giudiziale, la certificazione di residenza ed il curriculum vitae.

2. Nella prima riunione successiva alla loro nomina, oppure nella prima riunione successiva alla nomina di un nuovo componente effettuata in sostituzione di un precedente membro cessato dall'incarico, ciascun Organo provvede all'esame dei requisiti dei propri componenti per il perfezionamento della nomina

Articolo 8 – Conflitto permanente di interessi, cause di sospensione e di decadenza per colpa

1. Nel caso in cui un componente gli Organi di amministrazione o di controllo della Fondazione o il Segretario Generale si trovi in una delle situazioni non previste come causa di incompatibilità e che, tuttavia, lo ponga in conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'Organo di appartenenza, o al Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, e deve astenersi dalla discussione e votazione della delibera avente ad oggetto la causa del conflitto, allontanandosi dalla riunione.
2. Nel caso di violazione dei doveri di cui al punto che precede, l'interessato è dichiarato decaduto dall'Organo di appartenenza o dal Consiglio di Amministrazione se trattasi del Segretario Generale. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea l'Organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità.
3. Sono altresì cause di decadenza dal Consiglio di Amministrazione:
 - a) il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
 - b) l'aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio, all'immagine o alla reputazione della Fondazione;
 - c) l'assenza non giustificata dalle riunioni dell'Organo di appartenenza per tre volte consecutive;
4. La decadenza deve essere accertata a maggioranza assoluta dal Consiglio di Amministrazione. Se la delibera non è assunta in forza di una comunicazione del Comitato dei Garanti ai sensi degli articoli che precedono, contro la decisione che accerta la decadenza è possibile ricorrere al Comitato dei Garanti, che delibera in via definitiva.

5. È sospeso con effetto immediato dalla carica ricoperta nell'Organo di appartenenza o dall'incarico di Segretario Generale, con provvedimento dell'Organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, e per tutta la durata delle misure applicate, colui in capo al quale si instauri una lite con la Fondazione che l'Organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, ritenga pregiudizievole per la continuità, l'efficienza, la trasparenza o la reputazione della Fondazione stessa.

6. Le cause di sospensione previste nel presente Statuto valgono anche per il Segretario Generale.

Articolo 9 – Gratuità delle cariche

1. Tutte le cariche all'interno degli Organi della Fondazione sono esercitate a titolo gratuito, ad esclusione dell'Organo di Controllo.

Articolo 10 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è formato da 7 (sette) componenti, compreso il Presidente che lo presiede, nominati come segue::

a) 2 (due) componenti nominati congiuntamente dai primi 5 donatori per entità delle donazioni da ciascuno fatte a sostegno dell'attività della Fondazione (tanto in conto capitale, quanto in conto esercizio) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia possibile individuare donatori nel numero sopra indicato, si farà riferimento, in funzione integrativa, ai donatori del precedente triennio, cominciando dal donatore che avesse fatto più donazioni nel triennio precedente;

2 (due) componenti nominati congiuntamente dai Promotori, come definiti nell'art.3 del presente statuto, dei primi 5 fondi patrimoniali, come definiti nell'art.3 del presente statuto, che hanno ricevuto il maggior numero di donazioni (per numero e non per importo) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia possibile individuare Promotori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai Promotori del precedente triennio, in funzione integrativa, cominciando dal Promotore del fondo patrimoniale che nel precedente triennio avesse ricevuto più donazioni;

b) 2 (due) componenti nominati dai Presidenti pro-tempore di 2 dei 4 Enti Fondatori individuati con le modalità di seguito previste;

c) il Presidente, nominato all'unanimità dai Presidenti pro-tempore dei 4 (quattro) Enti Fondatori, non fra i componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati ai sensi delle norme che precedono (salvo il disposto dell'articolo

- 11 – comma 1).
2. È compito del Consiglio di Amministrazione determinare e stilare le graduatorie degli aventi diritto di cui al precedente comma 1, lett. a) e b), che saranno poi validate dal Comitato dei Garanti. È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare a ciascuno degli aventi diritto la facoltà di esercitare i rispettivi diritti di nomina.
 3. I soggetti chiamati alla nomina di cui al comma 1, lett. c) saranno di volta in volta individuati mediante sorteggio da effettuarsi dal Comitato dei Garanti. I soggetti estratti non parteciperanno al successivo sorteggio fino a quando non sia stata completata la turnazione.
 4. In caso di cessazione dalla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione, ciascuno dei gruppi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del comma 1. del presente articolo provvede alla sostituzione di quelli cessati e da esso precedentemente nominati.
 5. In caso di cessazione dalla carica del Presidente del Consiglio di Amministrazione, si provvede alla sua sostituzione con le modalità stabilite dalla lettera d) del precedente comma 1. del presente articolo.
 6. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria che, dalla legge o dal presente Statuto, non siano riservati ad altro Organo.
 7. In particolare, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione, fra l'altro:
 - la determinazione degli indirizzi dell'attività della Fondazione;
 - la gestione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione, anche attraverso l'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici a disposizione, avendo altresì cura del miglior utilizzo dei mezzi strumentali di cui la medesima dispone e destinando nell'ambito delle attività istituzionali gli utili o avanzi di gestione (art.38, secondo comma, del D.lgs.117/2017)
 - la redazione del progetto del documento programmatico previsionale e del bilancio di esercizio consuntivo, da trasmettere all'Organo di Controllo, e se, nominato, al Revisore Legale dei conti;
 - l'approvazione del documento programmatico previsionale e del bilancio d'esercizio consuntivo;
 - la relazione annuale sull'attività svolta e la determinazione dei programmi annuali;
 - la deliberazione in merito allo svolgimento di attività diver-

se da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 D.Lgs. 117/2017;

- la nomina del Segretario Generale, del Vice Segretario Generale e la determinazione del relativo compenso;
- l'assunzione e la gestione del personale dipendente e dei collaboratori, nonché la determinazione delle relative condizioni economiche e normative;
- l'approvazione di eventuali regolamenti interni;
- la predisposizione e l'approvazione, tenuto conto del parere vincolante del Comitato dei Garanti, delle modifiche statutarie;
- la scelta tra forma monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo, ai sensi e nei limiti di cui al successivo art. 13 comma 2;
- la scelta in merito alla revisione legale al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs.117/2017;
- l'accettazione dei contributi, delle donazioni (anche modali) e dei lasciti;
- qualora non istituiti su proposta di Enti del Terzo Settore, che ne saranno i beneficiari, le erogazioni delle risorse raccolte dai fondi patrimoniali previsti nell'art.3 a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, in applicazione dei principi stabiliti nell'art.3, comma 2, del presente statuto, ai sensi dell'art.38, secondo comma, del D.lgs.117/2017
- la definizione dei criteri per le erogazioni della Fondazione a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, in applicazione dei principi stabiliti nell'art.3, comma 2, del presente statuto, ai sensi dell'art.38, secondo comma, del D.lgs.117/2017;
- la contrazione di obblighi ed impegni necessari per lo svolgimento dell'attività istituzionale della Fondazione e/o per la gestione del suo patrimonio, nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente Statuto (art.16);
- la deliberazione in ordine alla trasformazione, alla fusione o alla scissione della Fondazione, tenuto conto del parere vincolante del Comitato dei Garanti;
- la deliberazione in ordine allo scioglimento volontario della Fondazione ed in ordine alla devoluzione del patrimonio in ogni caso di estinzione, tenuto conto del parere vincolante del Comitato dei Garanti.
- le deliberazioni che la legge o il presente statuto deferisce alla sua competenza.

8. Il Consiglio di Amministrazione può conferire deleghe per la

gestione a ciascuno (singolarmente o congiuntamente) dei suoi componenti per determinate categorie di atti e/o per singole materie;

9. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente mediante l'invio ai componenti dello stesso, con qualsiasi strumento anche digitale che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell'adunanza. In assenza delle formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti e tutti i componenti dell'Organo di controllo. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato quando ne fanno richiesta almeno due dei suoi componenti, l'Organo di Controllo e il Comitato dei Garanti.
10. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente.
11. In materia di modifiche statutarie, trasformazione, fusione, scissione o estinzione dalla Fondazione il Consiglio di Amministrazione delibera con il voto favorevole di almeno 5 (cinque) dei suoi componenti.
12. La riunione potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In tal caso devono essere assicurate l'individuazione di tutti i partecipanti in ciascun punto del collegamento, la possibilità di ciascuno dei partecipanti di intervenire, di esprimere oralmente il proprio avviso, di visionare, ricevere o trasmettere tutta la documentazione, nonché la contestualità dell'esame e della deliberazione. In caso di riunione in collegamento audiovisivo, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente
13. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per complessivi massimi di tre mandati anche non consecutivi. Il loro mandato scade con l'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio.

Articolo 11 – Presidente

1. È nominato all'unanimità dai Presidenti pro-tempore dei 4 (quattro) Enti Fondatori, non fra i componenti del Consiglio di Amministrazione già nominati. In caso non si dovesse concordare all'unanimità per più di 4 consultazioni/votazioni consecutive, da tenersi a distanza di 3 (tre) giorni l'una dall'altra, il

Presidente è nominato con il voto favorevole di almeno 3 (tre) Enti Fondatori. Il procedimento di nomina sarà governato dal Comitato dei Garanti con criteri di assoluta imparzialità e trasparenza e nel rispetto del principio di massima riservatezza. A tal fine il Comitato dei Garanti può preventivamente elaborare un regolamento di nomina. Le votazioni avverranno alla presenza del Comitato dei Garanti, convocato allo scopo; del processo di votazione si darà atto in apposito verbale del Comitato dei Garanti, sottoscritto dal Presidente e da tutti i Garanti presenti.

2. Il Presidente, oltre a possedere i requisiti previsti nell'art.5, deve essere persona di fiducia e specchiata probità, che sappia conciliare competenza, reputazione, credibilità e capacità di rappresentanza.
3. Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri. Promuove le attività della Fondazione, sovrintende all'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione ed al funzionamento della struttura organizzativa.
4. Il Presidente può, ove accerti situazioni di necessità e urgenza, assumere, sentito il Segretario Generale, provvedimenti ed atti di competenza del Consiglio di Amministrazione. I predetti provvedimenti ed atti devono essere sottoposti alla ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva.
5. Nessun compenso è dovuto al Presidente; allo stesso sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione.

Articolo 12 – Vice Presidente

1. Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione, all'interno dei propri membri, a maggioranza assoluta dei votanti.
2. In caso di mancanza per qualsiasi causa, assenza temporanea o impedimento del Presidente, le relative funzioni sono esercitate dal Vice Presidente. In caso di contemporanea assenza per qualsiasi causa di entrambi, le funzioni sono svolte dal Consigliere di Amministrazione più anziano di carica e, quindi, a parità, dal più anziano d'età.
3. Nessun compenso è dovuto al Vice-Presidente; allo stesso sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione.

Articolo 13 – Organo di Controllo

1. L'Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, secondo comma, del Codice Civile e devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini come definito dal comma 1. dell'art. 3.
2. La scelta tra forma monocratica o collegiale dell'Organo di Controllo compete al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, al superamento di un totale dell'attivo dello stato patrimoniale di 500 mila euro secondo l'ultimo bilancio approvato è obbligatoria la forma collegiale in occasione del successivo rinnovo dell'Organo.
3. Nel caso di Organo di Controllo monocratico la relativa nomina è di competenza degli enti Fondatori, congiuntamente. Si applica quanto previsto nell'art.11, comma 1.
4. L'Organo di Controllo collegiale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti, così nominati:
 - a) 1 (un) membro effettivo ed 1 (un) membro supplente nominati congiuntamente dai primi 5 (cinque) donatori per entità delle donazioni da ciascuno fatte a sostegno dell'attività della Fondazione (tanto in conto capitale, quanto in conto esercizio) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia possibile individuare donatori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai donatori del precedente triennio in funzione integrativa, cominciando dal donatore che avesse fatto più donazioni nel triennio precedente;
 - b) 1 (un) membro effettivo nominato congiuntamente dai Promotori, come definiti nell'art.3 del presente statuto, dei primi 5 fondi patrimoniali, come definiti nell'art.3 del presente statuto, che hanno ricevuto il maggior numero di donazioni (per numero e non per importo) nei tre esercizi contabili precedenti; qualora non sia possibile individuare promotori nel numero sopra indicato, si farà riferimento ai promotori del precedente triennio, in funzione integrativa, cominciando dal Promotore del fondo patrimoniale che nel precedente triennio avesse ricevuto più donazioni
 - c) 1 (un) membro effettivo ed 1 (un) membro supplente nominati congiuntamente dai Presidenti pro-tempore dei 4 (quattro) Enti Fondatori; si applica quanto previsto nell'art.11, comma 1.
5. Il Presidente dell'Organo di Controllo è eletto all'unanimità al proprio interno dai membri effettivi. In caso di cessazione dalla carica di un componente effettivo dell'Organo di Controllo, subentra il sindaco supplente più anziano; intendendosi per

tale colui che riveste la carica da maggior tempo ininterrottamente o, in caso di nomina contemporanea, il più anziano d'età.

6. La sostituzione del componente supplente divenuto componente effettivo dell'Organo di Controllo compete al gruppo di cui alla lettera a) e alla lettera c) del primo comma del presente articolo che aveva in precedenza nominato il componente supplente divenuto effettivo.
7. È compito Consiglio di Amministrazione determinare e stilare le graduatorie di cui al precedente art. 10 ed al presente art. 13, comma 1, lett. a) e b). È compito del Consiglio di Amministrazione comunicare a ciascuno degli aventi diritto la facoltà di esercitare i rispettivi diritti di nomina.
8. I membri effettivi e supplenti dell'Organo di Controllo devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali.
9. L'Organo di Controllo:
 - vigila sull'osservanza delle norme di legge e di Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile;
 - esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida ministeriali;
 - al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs.117/2017 può esercitare la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro;
 - redige propria Relazione, esprimendo parere in ordine al documento programmatico previsionale e al bilancio consuntivo;
 - esercita gli altri compiti che la legge gli attribuisce.
10. I componenti dell'Organo di Controllo possono partecipare, senza diritto di voto, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione.
11. I componenti dell'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali, su determinati affari e sul concreto funzionamento dell'assetto organizzativo.
12. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili per un massimo complessivo di tre

mandati anche non consecutivi. Il loro mandato scade con l'approvazione del Bilancio Consuntivo dell'ultimo esercizio. L'Organo di Controllo resta in carica fino all'insediamento del successivo.

13. Ai componenti dell'Organo di Controllo è dovuto un compenso in relazione all'ufficio svolto. Agli stessi sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione.
14. Nei casi previsti dall'art.31 del D.Lgs.117/2017 il Consiglio di Amministratore può stabilire che la revisione legale dei conti sia affidata all'Organo di Controllo, oppure ad un Revisore Legale dei Conti, persona fisica o società di revisione. In quest'ultimo caso, il Revisore Legale dei Conti è nominato ai sensi del terzo comma del presente articolo.

Articolo 14 – Comitato dei Garanti

1. È composto da 5 componenti:
 - un membro nominato dagli Enti Fondatori congiuntamente;
 - un membro nominato dal Presidente della CCIAA della Romagna Forlì-Cesena e Rimini;
 - un membro nominato, tra i propri iscritti, dal Presidente pro-tempore dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Rimini;
 - un membro nominato, tra i propri iscritti, dal Presidente pro-tempore dell'Ordine degli Avvocati della provincia di Rimini;
 - un membro nominato, tra i propri iscritti, dal Presidente pro-tempore del Distretto Notarile di Rimini.
2. I Componenti del Comitato dei Garanti devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio della Provincia di Rimini come definito dal comma 1. dell'art. 3.
3. Il Comitato dei Garanti agisce con assoluta imparzialità e trasparenza e nel rispetto del principio di massima riservatezza.
4. Il Comitato dei Garanti:
 - verifica e garantisce i terzi rispetto al perseguimento della mission e rispetto alla legittimità e alla trasparenza dei processi e delle procedure della Fondazione;
 - ha il compito di validare le graduatorie di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. a) e b) e art.13, comma 4 lett. a) e b) stilate dal Consiglio di Amministrazione ;
 - ha il compito di effettuare il sorteggio di cui al precedente art. 10, comma 1, lett. c);
 - esprime parere vincolante in ordine alle proposte di modifica statutaria e negli altri casi previsti nel presente statuto;
 - esprime pareri pro veritate in ordine all'interpretazione e

- all'applicazione dello statuto della Fondazione;
- ha il compito di dirimere eventuali controversie che dovessero sorgere tra gli Organi della Fondazione, tra la Fondazione e i donatori e tra la Fondazione e i beneficiari delle somme;
 - delibera, quale organo d'appello, circa la decadenza, la sospensione e la esclusione dei Consiglieri di Amministrazione e dei membri dell'Organo di Controllo;
 - assume le delibere, assolve agli altri compiti ed alle funzioni che lo Statuto attribuisce alla sua competenza.
5. Il Presidente del Comitato dei Garanti è eletto a maggioranza dai componenti del Comitato stesso.
 6. I membri del Comitato dei Garanti durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.
 7. Nessun compenso è dovuto ai membri del Comitato dei Garanti. Agli stessi sono riconosciuti i rimborsi per le spese direttamente sostenute per le attività svolte per la Fondazione.
 8. Il Comitato dei Garanti decide a maggioranza dei suoi componenti.
 9. Il Comitato dei Garanti è convocato dal suo Presidente, nei casi previsti dallo statuto, quando ne faccia richiesta almeno due dei suoi componenti, nonché il Consiglio di Amministrazione o l'Organo di Controllo, mediante l'invio ai componenti dello stesso, con qualsiasi strumento anche digitale che ne garantisca la ricezione, di un avviso contenente l'elenco delle materie da trattare; gli avvisi devono essere recapitati agli interessati almeno 5 giorni o, in caso d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento dell'adunanza. In assenza delle formalità di convocazione, il Comitato dei Garanti si considera regolarmente costituito quando sono presenti tutti i suoi componenti.
 10. Il Comitato dei Garanti può convocare per audizioni tutti i componenti degli altri Organi della Fondazione, sia collettivamente che singolarmente, i quali saranno tenuti a presentarsi, a pena di decadenza, salvo giustificato motivo, non adducibile per più di due volte.

Articolo 15 – Segretario Generale

1. Nel caso in cui lo ritenga necessario, il Consiglio di Amministrazione può nominare un Segretario Generale della Fondazione.
2. Il Segretario Generale, se nominato, provvede al coordinamento funzionale ed organizzativo delle attività della Fondazione; egli è a capo degli uffici e del personale della Fondazione dei quali si avvale per lo svolgimento delle sue funzioni.
3. In caso di assenza o impedimento del Segretario Generale, ne

adempie le funzioni il Vice Segretario Generale, ove nominato, o il dipendente o altra persona all'uopo delegata dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Segretario Generale di regola partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione; redige i relativi verbali, anche avvalendosi del personale della Fondazione, di volta in volta ammesso a partecipare alle riunioni degli Organi; provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli Organi della Fondazione ed a eseguirne le deliberazioni. Compie atti e categorie di atti per i quali abbia ricevuto delega dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente della Fondazione.
5. Il Segretario Generale deve essere scelto tra persone di elevata qualità professionale, con competenza specifica nel campo gestionale e amministrativo.

Articolo 16 – Patrimonio e finanziamento delle attività

1. Il patrimonio della Fondazione è interamente vincolato al raggiungimento degli scopi statuari ed è amministrato in modo coerente con la natura della Fondazione quale di ente senza fine di lucro che opera nel rispetto dei principi di trasparenza e moralità, di diversificazione degli investimenti, osservando criteri prudenziali nell'assunzione di rischi, secondo i canoni di sana e prudente gestione, in modo da conservarne il valore e ottenerne un'adeguata redditività.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dagli apporti dei Fondatori così come descritto nell'atto costitutivo e può essere incrementato con proventi da liberalità, contributi da enti pubblici e/o da soggetti privati, da lasciti e legati e da qualsiasi altra entrata derivante dallo svolgimento delle proprie attività, che siano espressamente destinate ad incremento del patrimonio.
3. La Fondazione svolge le proprie attività utilizzando fra l'altro, in particolare:
 - a) le donazioni, le erogazioni e i lasciti testamentari ricevuti;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) il ricavato dall'organizzazione di eventi occasionali di raccolta di risorse economiche;
 - d) il ricavato dallo svolgimento di attività connesse;
 - d) le rendite dell'investimento patrimoniale;
 - e) gli utilizzi di eventuali fondi di riserva costituiti con la destinazione di avanzi di gestione.
4. La Fondazione, nel rispetto del principio di conservazione del patrimonio, non può contrarre debiti di finanziamento, salvo il caso di temporanee e limitate esigenze di liquidità.

Articolo 17 – Esercizio sociale e bilancio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio (ovvero, entro sei mesi ove particolari esigenze lo richiedano), il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del bilancio di esercizio completo della relazione di missione, nella quale documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente esercitate.
3. Il bilancio deve essere redatto in conformità alle norme del D.Lgs.117/2017.
4. Entro il 31 ottobre di ogni anno, il Consiglio di Amministrazione delibera l'approvazione del documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo. Al documento programmatico previsionale deve essere allegata la Relazione dell'Organo di Controllo.
5. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, a meno che la distribuzione o la destinazione non siano imposte per legge.
6. Gli utili e/o gli avanzi d'esercizio devono essere destinati allo svolgimento delle attività statutariamente previste, nel perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
7. La Fondazione adotta i libri sociali in conformità a quanto disposto dall'art. 15 del D. Lgs. 117/2017 e le scritture contabili previste dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017 e si conforma alle altre norme eventualmente applicabili.

Articolo 18 – Operazioni straordinarie, scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. La Fondazione, previa autorizzazione dell'Autorità competente per legge, oltre ad essere coattivamente liquidata nei casi e secondo le modalità previste dalla legge, può essere liquidata volontariamente per effetto di deliberazione presa all'unanimità dei voti dal Consiglio di Amministrazione.
2. La Fondazione può altresì trasformarsi o fondersi in e con enti che perseguano esclusivamente fini di solidarietà sociale, o scindersi, allo scopo di conseguire più efficacemente le proprie finalità istituzionali.
3. Costituisce causa di estinzione della Fondazione la impossibilità di individuare per due esercizi consecutivi i donatori e i promotori che, ai sensi degli Articoli 10 e 13, sono essenziali ai fini della costituzione degli Organi.

4. In caso di estinzione o scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 30 del Codice civile, nominerà uno o più liquidatori.
5. Al termine della fase di liquidazione, il patrimonio residuo risultante dopo soddisfatte le obbligazioni, è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo settore operanti nel territorio di riferimento della Fondazione e le cui finalità statutarie siano coerenti con quelle della Fondazione, assicurando, ove possibile, la continuità degli interventi nell'ambito locale e nei settori interessati dalla Fondazione.

Articolo 19 – Norme finali

1. Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto valgono le disposizioni del D. Lgs. 117/2017, del codice civile e delle leggi in materia pro-tempore vigenti

Articolo 20 – Norme transitorie

1. In sede di costituzione della Fondazione, i membri del Consiglio di Amministrazione, di cui all'articolo 10 dello Statuto, in numero di cinque ivi compreso il Presidente, sono nominati come segue: i) un membro da ognuno degli Enti Fondatori, per un totale di quattro; ii) il Presidente congiuntamente dagli Enti Fondatori. .
2. In sede di costituzione della Fondazione, la scelta in merito all'Organo di Controllo di cui all'art. 13 e la sua composizione è attribuita agli Enti Fondatori congiuntamente.
3. La durata in carica del primo Consiglio di Amministrazione e del primo Organo di Controllo è fissata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
4. I membri del primo Comitato dei Garanti sono nominati ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, entro giorni trenta dall'iscrizione della Fondazione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. La loro durata in carica è fissata fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2025.
5. L'inserimento nella denominazione della locuzione "Ente filantropico" e l'utilizzo della stessa negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico sono sospensivamente condizionati all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.
6. Tutte le disposizioni del presente Statuto concernenti prerogative legate all'adozione della qualifica di Ente filantropico diverranno efficaci a partire dall'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Firmato: Vittorio Betti

Firmato: Mauro Ioli
Firmato: Giorgia Brugnettoni
Firmato: Paola Benzi
Firmato: Fabio Bonori
Firmato: Magnani Emanuele
Firmato: Massimo Fusini
Firmato: Daniele Dell'Omo
Firmato: Francesca Vitali teste
Firmato: Stefano Bonfè teste
Firmato: Marco Maltoni Notaio

(T) Io sottoscritto Dott. Marco Maltoni, Notaio in Forlì, iscritto nel Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Forlì e Rimini, certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme all'originale cartaceo conservato nella mia raccolta.

Forlì, 15 giugno 2023